

ENTI NON COMMERCIALI

L'Agenzia delle entrate chiarisce il regime transitorio per odv, aps e onlus

di **Guido Martinelli**

L'Agenzia delle Entrate, con la propria [risoluzione 89/E](#) di ieri, 25 ottobre 2019 fornisce il suo **primo chiarimento sul nuovo codice del terzo settore e, in particolare, sugli aspetti fiscali del periodo transitorio**, in attesa della definitiva entrata a regime del nuovo **registro unico nazionale del terzo settore**.

Come è noto, **al momento, si possono considerare già soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017** soltanto quelle associazioni che siano già iscritte ai registri delle **associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato**, ai sensi di quanto previsto dalle allora vigenti discipline di settore (**L. 266/1991** per le **odv** e **L. 383/2000** per le **aps**), registri la cui disciplina sopravvive alla abrogazione delle citate leggi previste dal codice del terzo settore, e **le onlus**, iscritte all'**elenco tenuto presso le Agenzie fiscali delle entrate**, la cui normativa (**D.Lgs. 460/1997**) rimarrà in vigore fino al primo periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del Runts e al pervenimento dell'autorizzazione alla riforma da parte delle Autorità europee.

Sia per le prime che per le seconde **era stato definito un termine per l'adeguamento del loro statuto** ai nuovi principi previsti dal codice del terzo settore.

Termine che, con la proroga prevista dall'[articolo 43, comma 4bis, D.L. 34/2019](#) (convertito con **L. 58/2019**) **scadrà il 30 giugno del prossimo anno**.

Adeguamento dello statuto che, per le odv e le aps, diventa di **presa d'atto dei nuovi vincoli** e delle nuove **opportunità** ma che ne mantiene la natura giuridica (a meno di scelte diverse, ad esempio per mancato possesso dei requisiti quali il numero minimo di sette associati previsto dal codice) e, pertanto, queste saranno iscritte nelle **corrispondenti sezioni del Runts**.

Diversa la scelta per le **onlus**. Infatti la loro disciplina specifica **non ha trovato accoglienza nella riforma**. Pertanto **le attuali onlus dovranno "scegliere" se iscriversi al Runts** e, nel caso, a quale sezione.

Si precisa che **una onlus, che ritenesse di non iscriversi al Runts, dovrà necessariamente, dopo la definitiva entrata in vigore della riforma, devolvere il patrimonio** acquisito nel periodo in cui ha goduto dello *status* di Onlus.

Si è a lungo disquisito, sotto l'aspetto civilistico, su quale fosse il significato del termine, sopra ricordato, del **30 giugno**. **A seguito della emanazione delle [circolari 20/2018](#) e [13/2019](#) il Ministero del Lavoro** aveva chiarito, fuori da ogni dubbio, che il mancato adeguamento nei termini indicati **incideva solo sui *quorum deliberativi e costitutivi della assemblea*** di modifica ma che questo **non impediva un eventuale adeguamento successivo**, in quanto il **“controllo”** sul possesso dei requisiti ai fini della iscrizione al Runtts si avrà al momento della migrazione dei dati di detti enti dai registri regionali della promozione sociale e del volontariato al Runtts.

Analoga conclusione veniva data, a maggior ragione, per le **onlus**, in quanto comunque avrebbero potuto **continuare a godere della loro disciplina di settore**, che manteneva i suoi effetti.

Chiarito l'aspetto civilistico rimanevano da approfondire le conseguenze fiscali legate ad un eventuale mancato adeguamento nei termini indicati.

Su questo aspetto, in modo assolutamente condivisibile, interviene l'Agenzia, sia pure anch'essa in maniera imprecisa.

Il documento di prassi amministrativa prevede che un ente iscritto nei registri delle **associazioni di volontariato ex L. 266/1991 o di promozione sociale ex L. 383/2000** ***“possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore”***, così come le Onlus potranno continuare ad applicare le **disposizioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997**.

Quindi stiamo parlando esclusivamente delle norme indicate dalle ormai soppresse leggi di settore: **sembrerebbe confermato che il mancato adeguamento nel termine andrà a incidere solo sull'aspetto civilistico delle modalità di svolgimento della successiva assemblea di modifica statutaria**.

Perché **il chiarimento**, sia pure importante, **appare “impreciso”**?

Il primo comma dell'[articolo 104](#) del codice del terzo settore prevede che, in via transitoria, ad odv, aps e onlus si applichino, da subito, alcune norme di carattere fiscale previste dal titolo X del codice.

Il dubbio che ci si pone, allora, è se questo “via libera” al permanere delle agevolazioni per i citati soggetti che non adeguano gli statuti si debba considerare applicabile solo alle richiamate disposizioni fiscali o anche a quelle che non vengono espressamente citate nel documento in esame.

La logica e il buon senso porterebbe a ritenere che queste **continueranno ad essere applicabili**, ma ci potrebbe essere un argomento *a contrariis* di non trascurabile importanza.

L'**odv, aps o onlus** che scegliessero, alla fine, di **non adeguare lo statuto** si troverebbe ad aver

goduto, per oltre due anni, di **agevolazioni previste per gli enti del terzo settore** senza, di fatto, esserlo mai stati.

Un ulteriore sforzo interpretativo sarebbe opportuno.



Seminario di specializzazione

**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)